**OGGETTO: TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE, RELAZIONE SINTETICA ESPLICATIVA SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2015**

A seguito della Circolare n. 2 del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori del 8 gennaio 2015, in base alla quale si riteneva necessaria la pubblicazione sul sito dell’Ordine di una breve relazione in merito a Trasparenza ed anticorruzione, viene redatta la presente Relazione.

L’Ordine Architetti PPC di Genova nel rispetto e conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale in merito alla Trasparenza ed anticorruzione, in data 20.05.2015, con delibera n. 66 ha aderito al Regolamento Unico Nazionale recante obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione, e diffusione delle informazioni, approvato dal CNAPPC in data 21 gennaio 2015.

A seguito di tale adesione è stato nominato un Referente Territoriale in data 27.05.2015 , individuato nella persona della Consigliera Angela Sterlick.

In seguito, in data 23.09.2015, con delibera n. 124 è stato reso pubblico sul sito dell’Ordine il Piano Triennale Unico Nazionale predisposto dal CNAPPC, e, in data 13/11/2015, inviate al Consiglio Nazionale le schede di Gestione del Rischio e di Mappatura del Rischio.

Dopodichè, anche in occasione del rifacimento del sito dell’Ordine di Genova, tale nuovo sito è stato integrato con la sezione “Consiglio Trasparente” contenete documentazioni riferite sia al Personale ed al Consiglio, che alle attività proprie dell’Ordine.

In sintesi, l’Ordine Architetti PPC di Genova ha effettuato le attività previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del CNPPC, nel rispetto della normativa.

*Si deve comunque specificare che l’Organo politico del nostro Ordine (il Consiglio),* ***non percepisce indennità di alcun genere****, pertanto molte delle disposizioni previste all’interno della normativa sopra citata sono sproporzionate. Il Consiglio rileva una “sproporzione” nella disposizione di legge che obbliga alla pubblicazione dei dati reddituali dei singoli Consiglieri, i cui redditi dipendono dalle proprie singole attività professionali e non dall’Ordine. Tale disposizione di legge, per quanto giustificata laddove l’Organo politico è “lautamente” retribuito come spesso accade in molti Enti pubblici, è assolutamente insignificante per l’Ente Ordine Professionale Provinciale.*